



Associazione Volontari Canile di Porta Portese

STATUTO



Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Art. 1 – Costituzione e denominazione.....	3
Art. 2 – Sede	3
Art. 3 – Durata	3
Art. 4 – Oggetto e scopo	3
Art. 5 – Attività di volontariato ed organizzazione	4
Art. 6 – Patrimonio ed entrate dell'associazione	5
Art. 7 – Soci	7
Art. 8 – Organi dell'associazione.....	9
Art. 9 – Assemblea.....	9
Art. 10 – Consiglio Direttivo.....	11
Art. 11 – Presidente, Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere	12
Art. 12 – Collegio dei revisori contabili	13
Art. 13 – Libri.....	14
Art. 14 – Bilancio consuntivo e preventivo	14
Art. 15 – Avanzi di gestione	14
Art. 16 – Scioglimento	15
Art. 17 – Clausola compromissoria.....	15
Art. 18 – Legge applicabile.....	15



Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Art. 1 – Costituzione e denominazione

È costituita una associazione di volontariato animalista e per la protezione degli animali, apolitica, senza scopo di lucro, denominata “Associazione Volontari Canile di Porta Portese”.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Roma Via Portuense, 39.

Art. 3 – Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Oggetto e scopo

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere sociale, civile e culturale di protezione degli animali.

La sua attività principale consiste nel:

- tutelare gli animali di affezione e prevenire il randagismo;
- promuovere, disciplinare, organizzare attività di tutela del diritto degli animali;
- favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale sia in ambiente urbano che rurale;
- favorire lo studio di una cultura biocentrica mediante l'educazione sanitaria;
- favorire lo studio delle dinamiche delle popolazioni animali e dei metodi di controllo della sovrappopolazione animale;
- favorire e perseguire l'attività di gestione dei concentramenti animali, in particolare modo dei canili pubblici ai sensi dell'art. 4 della legge 281/91;
- favorire lo sviluppo, la ricerca e l'applicazione delle tecniche che favoriscono l'introduzione di animali in ambienti protetti e della PET



Associazione Volontari Canile di Porta Portese

THERAPY al fine di ottenere il miglioramento della qualità della vita umana nel pieno rispetto del benessere animale;

- favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche animaliste ed ambientali mediante l'approntamento di corsi di formazione professionale;
- favorire l'integrazione e la collaborazione con Servizi ed Enti Pubblici e Privati che operano nel settore animale e ambientale;
- effettuare interventi nel campo dei diritti dell'uomo e dell'ambiente;
- promuovere intese o scambi con organizzazioni democratiche, Enti ed Autorità sui problemi della difesa ed assistenza degli animali, dei diritti dell'uomo e dell'ambiente sul piano locale, nazionale ed internazionale.

Le dette attività istituzionali potranno essere identificate, dal punto di vista organizzativo, con la creazione di appositi settori.

2. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie in quanto integrative delle stesse.

3. L'associazione, quale organismo preposto allo sviluppo di iniziative inerenti alla tutela dei diritti degli animali, può farsi promotrice di attività culturali, sportive, turistiche, ricreative, e di quante altre siano atte a favorire il proseguimento delle finalità associative provvedendo, altresì, alle necessarie attrezzature che mettano in grado gli associati di realizzare e perfezionare le proprie aspirazioni nel campo della difesa degli animali.

Art. 5 – Attività di volontariato ed organizzazione

1. L'attività dell'associazione è svolta attraverso i volontari che operano in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.



Associazione Volontari Canile di Porta Portese

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per la attività prestata entro limiti preventivamente fissati dall'associazione stessa.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'associazione stessa come pure con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

2. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

3. L'associazione provvederà ad assicurare gli aderenti che prestino opera di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 – Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a)** dal Fondo Sociale liberamente versato da quanti vogliano in modo irrevocabile contribuire a tale titolo;
- b)** dalle entrate sociali di altra natura permesse dalla legge.

2. Gli avanzi di gestione sono destinati alle finalità istituzionali dell'associazione.

3. Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività l'associazione trae le risorse economiche dalle seguenti entrate:

a) Contributi

- contributi o quote associative degli associati o aderenti;



Associazione Volontari Canile di Porta Portese

- contributi da privati;
- contributi da organismi internazionali;

b) Attività istituzionali

- contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

c) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

- attività di vendita occasionale o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'associazione;
- attività di vendita di beni ricevuti a titolo gratuito ai fini di sovvenzione; cessione di beni prodotti dai volontari;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- attività di prestazione di servizi, conformi alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici non eccedenti il 50% dei costi di diretta imputazione;

d) Altri proventi

- donazioni e lasciti testamentari;
- redditi derivanti dal suo patrimonio.

4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.



Associazione Volontari Canile di Porta Portese

5. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento fondo di dotazione.

7. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili.

Art. 7 – Soci

1. L'associazione è composta dai seguenti soci:

- Fondatori;
- Ordinari;
- Emeriti;
- Sostenitori;
- Onorari;
- Junior.

2. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, senza limitazioni di cittadinanza e di residenza. I soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'associazione.

3. L'iscrizione all'associazione avviene con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente e si perfeziona con il rilascio della tessera. L'accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile del consiglio direttivo senza obbligo di motivazione espressa. Il rifiuto del consiglio direttivo nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata.



Associazione Volontari Canile di Porta Portese

4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5. Si decade da socio:

- a)** automaticamente, per mancato versamento della quota associativa;
- b)** per dimissioni scritte indirizzate al consiglio direttivo, il recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo alla data della comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.;
- c)** per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di gravi motivi. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r. Nel caso in cui il socio non condivida le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata, egli può fare ricorso all'arbitrato di cui alla clausola compromissoria prevista nel presente statuto.

Le dimissioni o le esclusioni da socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.

6. Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione.

7. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

8. Sono soci emeriti coloro che abbiano svolto per almeno due anni i compiti loro affidati dal consiglio direttivo.

9. Sono soci sostenitori coloro che effettuano versamenti all'associazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo, il quale può anche fissarne l'importo minimo.



Associazione Volontari Canile di Porta Portese

10. Sono soci onorari coloro che saranno nominati dall'assemblea su segnalazione del consiglio direttivo.

11. Sono soci junior i soci minori di età.

12. Tutti i soci maggiori di età, indipendentemente dalla loro qualità di fondatori ordinari, emeriti, sostenitori e onorari, hanno pari diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la approvazione dei bilanci e per la nomina degli organi associativi.

Art. 8 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vicepresidente del consiglio direttivo;
- il segretario-tesoriere;
- il collegio dei revisori contabili.

Art. 9 – Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e che alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti da almeno tre mesi all'associazione.

2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove mediante lettera raccomandata spedita ai soci o consegnata a mano almeno 15 giorni prima della data della riunione, o mediante affissione dell'avviso di convocazione la sede sociale almeno 20 giorni prima della data della riunione. L'assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.



Associazione Volontari Canile di Porta Portese

3. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile e del bilancio preventivo entro il 31 ottobre.

4. L'assemblea ordinaria:

- nomina il consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente, il segretario-tesoriere e il collegio dei revisori contabili;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire col voto favorevole della metà più uno dei votanti.

5. L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea straordinaria è valida con la presenza sia in prima che in seconda convocazione di almeno la metà dei soci.



Associazione Volontari Canile di Porta Portese

L'assemblea straordinaria delibera con il consenso dei quattro quinti dei votanti.

6. Ogni socio, ai sensi dell'art. 2532 secondo comma del codice civile, ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota versata. Ogni socio, se consentito dalla legge, può rappresentare con delega scritta solo un altro socio.

7. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo ed in sua assenza dal vice presidente, il verbale della riunione è redatto da un segretario nominato dal presidente.

8. Le deliberazioni dell'assemblea sono affisse nella sede sociale per un periodo di quindici giorni dalla data della deliberazione stessa.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri che va da tre a nove designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il consiglio direttivo è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario-tesoriere se nominato dall'assemblea, e dai consiglieri.

2. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto. Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, il consiglio, nelle persone dei restanti consiglieri, procederà a cooptazione tra i soci regolarmente iscritti. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro trenta giorni perché proceda alla nomina del nuovo consiglio.

3. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.



Associazione Volontari Canile di Porta Portese

4. Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente ed in sua assenza dal vicepresidente. Il verbale della riunione è redatto da un segretario nominato dal presidente.

5. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto sarà determinante il voto del presidente.

6. Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il consiglio direttivo redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il consiglio direttivo promuove le iniziative e l'attività dell'associazione, autorizzando le relative entrate e le spese nei limiti delle somme stanziare per i diversi titoli del bilancio preventivo.

Art. 11 – Presidente, Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere

1. Al presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. In particolare al presidente viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale, internazionale e locale.

La legittimazione attiva viene conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione di parte civile nei processi penali. Allo stesso viene conferito il potere di proporre querela.

Il presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.



Associazione Volontari Canile di Porta Portese

2. Il vice-presidente sostituisce il presidente, in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il vice-presidente cura altresì la gestione della cassa e la tenuta della contabilità qualora non sia stato nominato il segretario-tesoriere ovvero, se nominato, risulti impedito.

In caso di assenza o di impedimento del vice-presidente, egli è sostituito nelle sue attribuzioni da un altro consigliere o da un associato indicati dal presidente.

3. Il segretario-tesoriere, o in sua vece il vice-presidente, cura la gestione della cassa dell'associazione, ne tiene la contabilità, cura la tenuta del libro delle assemblee, del libro del consiglio e del libro degli associati.

Art. 12 – Collegio dei revisori contabili

1. Il collegio dei revisori contabili si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall'assemblea anche fra i non soci.

2. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di consigliere.

3. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; in caso di cessazione di uno o due membri effettivi subentrano automaticamente i supplenti.

L'assemblea dovrà provvedere alla reintegrazione del collegio dei revisori nella prima riunione successiva alla detta cessazione.

4. La carica di revisore è gratuita se ricoperta dai soci, qualora per legge si dovesse fare ricorso a revisori contabili (professionisti) iscritti nell'apposito albo sarà loro corrisposto il compenso minimo previsto dalla legge.

Ai revisori spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del loro ufficio.



Associazione Volontari Canile di Porta Portese

5. I revisori controllano l'amministrazione, la contabilità, la consistenza di cassa, la tenuta dei libri dell'associazione, danno pareri sul bilancio del quale controllano la rispondenza alla contabilità.

6. I revisori contabili partecipano alle assemblee e alle riunioni del consiglio direttivo, esprimendo pareri senza diritto di voto.

Art. 13 – Libri

Oltre ai libri previsti dalla legge fiscale, l'associazione tiene il libro delle adunanze delle assemblee dei soci, il libro delle adunanze del consiglio direttivo, il libro delle adunanze del collegio dei revisori contabili, il libro degli associati.

Art. 14 – Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 marzo il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'assemblea dei soci entro il 30 aprile.

3. Entro il 30 settembre il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all'assemblea entro il 31 di ottobre.

4. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'associazione, nei quindici giorni che precedono la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti.

Art. 15 – Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



Associazione Volontari Canile di Porta Portese

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 – Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato che operino nel campo della tutela degli animali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 18 – Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia fissate dalla legge.